

DECRETO DIGNITÀ

Martedì 7 agosto è stata approvata la Legge di conversione, con modificazioni, del "Decreto Dignità" che introduce alcune novità sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato diretto e in somministrazione. Di seguito il confronto e le relative evoluzioni normative.



TEMPO DETERMINATO DIRETTO

12 mesi senza obbligo di inserimento causale.
Fino a 24 mesi complessivi, compresi di proroghe e rinnovi (per mansioni di pari livello e categoria), **con obbligo di indicazione della causale.**



Durata max del contratto e causale

Nessuna modifica rispetto alla precedente normativa.



Divieti

4 proroghe nell'arco dei **24 mesi**, a prescindere dal numero dei rinnovi.



Proroghe e rinnovi

10 gg se il primo contratto era inferiore a 6 mesi, **20 gg** se il primo contratto era superiore a 6 mesi.
I ccnl possono indicare limiti differenti.
Non si applica ai lavoratori stagionali.



Stop&go

Il lavoratore con attività superiore a 6 mesi ha **diritto di precedenza** per i 12 mesi successivi al termine dell'attività, per le assunzioni a tempo indeterminato.



Diritto di precedenza

TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE

12 mesi senza obbligo di inserimento causale.
Fino a 24 mesi complessivi, compresi di proroghe e rinnovi (per mansioni di pari livello e categoria), **con obbligo di indicazione della causale, dell'utilizzatore.**

Nessuna modifica rispetto alla precedente normativa.

6 proroghe per ogni contratto di lavoro in somministrazione.

Non si applica ai lavoratori somministrati.

Non si applica ai lavoratori somministrati.

20% sul numero di contratti a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto.



Limiti numerici

Fermo restando il **20% per i tempi determinati diretti**, il numero dei contratti a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, **non può superare il 30%** sul numero di contratti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto.

Ad ogni rinnovo di contratto, il contributo aggiuntivo dell'1,4% deve essere aumentato di **0,5 punti percentuali**. Non si applica ai contratti di lavoro domestico.



Contributo aggiuntivo 0,50%

Ad ogni rinnovo di contratto, il contributo aggiuntivo dell'1,4% deve essere aumentato di **0,5 punti percentuali**. Non si applica ai contratti di lavoro domestico.

PERIODO TRANSITORIO

Le disposizioni si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, rinnovi e proroghe contrattuali successive al 31 ottobre 2018.

Bonus Assunzioni a tempo indeterminato under 35

La norma estende l'esonero del 50% dei contributi per le assunzioni under 35 fino al 2020. L'esonero spetta **per 36 mesi** ed è pari al **50% dei contributi dovuti** con un tetto massimo di 3000 euro annui.

Tempistiche di impugnazione

Ci sono ora **180 giorni** (rispetto ai 120 di prima) per impugnare il licenziamento da un contratto a tempo determinato.

Licenziamento

Il contratto a tutele crescenti, prevedendo l'aumento dell'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, scoraggia ulteriormente l'utilizzo del rapporto indeterminato che passa da **un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24**, nel caso in cui licenziamento fosse dichiarato illegittimo, a **un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità**. In caso si volesse procedere con una conciliazione volontaria, le mensilità da dover riconoscere passano da un minimo di 2 ad un massimo di 18, ad un minimo di 3 ad un massimo di 27.

Voucher

La norma reintroduce i voucher per le aziende dei **settori alberghiero, agricolo ed enti locali fino ad 8 dipendenti**. Saranno utilizzabili esclusivamente per:

- lavoratori pensionati
- studenti under 25
- disoccupati
- percettori di forme di sostegno al reddito

Perché scegliere la somministrazione?

Nonostante le novità normative introdotte, il Decreto Dignità conferma, di fatto, la somministrazione come strumento vantaggioso rispetto al contratto di lavoro a tempo determinato.

